

Codice DB1202

D.D. 12 gennaio 2011, n. 1

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Ciriè'. Art. 60 del D.P.R. 753/80. Autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., relativa all'area e agli immobili distinti al C.T. al Foglio 13, mappale 169. Proprieta' Soc. UNOCASA S.p.A.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, all'ing. Fiore MAZZA, in qualità di legale rappresentante della Società UNOCASA S.p.A., proprietaria dell'area e degli immobili distinti al C.T. del Comune di Ciriè al Foglio 13, mappale 169, l'autorizzazione in deroga all'art. 49 del citato D.P.R. per la realizzazione di un intervento di trasformazione edilizia, consistente nella demolizione della porzione fuori terra del fabbricato a destinazione terziaria esistente, posto a m. 4,20 dalla più vicina rotaia, con mantenimento del piano interrato dello stesso e nella costruzione di un nuovo fabbricato a destinazione mista ad una distanza di m. 21,65 dalla più vicina rotaia, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 21/09/2010.

Contestualmente alla realizzazione delle opere dovranno essere demolite le due bocche d'aerazione attualmente poste sulla proprietà ferroviaria.

La muratura perimetrale del fabbricato esistente potrà essere mantenuta fino ad una altezza massima pari a m. 1,90 (distanza misurata in proiezione orizzontale dalla muratura stessa al bordo esterno della massicciata ferroviaria), al fine di evitare che l'eventuale ribaltamento della struttura arrechi danno all'esercizio ferroviario.

che il Richiedente deve mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all'atto comprovante l'esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell'autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza. La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti